

n. 37 / CP
17 / ACC.



**IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE FALLIMENTARE**

In persona del giudice Dr.ssa Giovanna Golinelli

ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che, con ricorso depositato in data 6.12.2017 ed integrato in data 22.12.2017, Mariarosa PELLICCIOLI, nata a Treviglio, il 12.5.1972, codice fiscale PLLMRS72E52L400L, rappresentata dall'Avv. Georgia Ponzoni di Milano e con l'ausilio della Dr.ssa Silvia Gasparini, nominata ai sensi dell'art. 15 L.3/2012, ha proposto domanda, ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge 3/2012, per essere ammessa alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento; rilevato che la debitrice, coniugata in regime di comunione dei beni con Vallone Carmine, ha contratto debiti in epoca successiva alla data del matrimonio per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e che, per tale ragione, anche il coniuge suddetto ha presentato analogo ricorso per essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che la debitrice ha proposto un accordo, corredato dalla attestazione di fattibilità da parte del professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso la cessione dei redditi futuri e dalla messa a disposizione di terza persona (la cognata della proponente) della somma complessiva di € 30.00,00 (da suddividersi percentualmente tra i due coniugi VALLONE-PELLICCIOLI) per l'attuabilità del piano;

Handwritten signature

rilevato che l'accordo con i creditori è stato raggiunto in quanto hanno espresso il loro consenso creditori rappresentanti oltre il 60% dei crediti complessivi, come risulta dal verbale dell'udienza ex art. 10 comma 3, tenutasi il 21.2.2018;

rilevato che, a seguito della comunicazione da parte dell'organismo di composizione della crisi, costituito come sopra indicato, a tutti i creditori della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2, il creditore dissenziente FIDITALIA S.p.a. ha sollevato contestazione;

rilevato che l'organismo di composizione della crisi, nella persona della Dr.ssa Silvia Gasparini, ha depositato, in data 14.3.2018, la relazione finale, nella quale ha dato conto delle contestazioni sollevate dall'unico creditore contrario (FIDITALIA S.p.a) ed ha definitivamente attestato la fattibilità del piano alla base dell'accordo proposto per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti presentato ai creditori;

ritenuto, quanto alle contestazioni di FIDITALIA S.p.a. che quella riguardante la inammissibilità della "revoca" del contratto di finanziamento, sia destituita di fondamento in quanto l'accordo non prevede la revoca del suddetto contratto, ma solamente il pagamento del credito residuo della finanziaria, di natura chirografaria, nella misura del 29,08% uguale a quella di tutti gli altri creditori chirografari, nel rispetto della *par conditio creditorum*;

ritenuto, quanto alla ulteriore contestazione sulla convenienza dell'accordo rispetto ad ipotesi liquidatorie del patrimonio della debitrice, che il credito della FIDITALIA S.p.a. non potrebbe essere soddisfatto in misura maggiore a quella indicata nell'accordo nel caso di liquidazione dei beni della debitrice, poiché dalla vendita del compendio immobiliare e dei veicoli esclusi dall'accordo, in ragione dell'ammontare del credito ipotecario residuo sugli immobili (pari ad €

103.383,55, alla data di deposito del ricorso) in relazione al probabile valore attuale degli stessi immobili indicato dall'OCC nella misura massima di € 101.450,00 da un lato, e della vetustà e delle condizioni d'uso dei veicoli di proprietà dei debitori (immatricolati nel 1998 e nel 2003);

rilevato peraltro, che l'OCC ha espresso il proprio giudizio positivo in merito al fatto che: *“la liquidazione dei beni non garantirebbe ai creditori chirografari maggiori risorse disponibili con tempi di recupero del credito più lunghi ed incerti”*;

ritenuti, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti di PELLICCIOLI Mariarosa, nata a Treviglio, il 12.5.1972, raggiunto con i suoi creditori e di cui alla proposta depositata il 6.12.2017 ed integrata in data 22.12.2017;

DISPONE

che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

ATTRIBUISCE

al professionista che svolge le funzioni di OCC, gli obblighi ed i poteri di cui all'art 13 L.3/2012;

DISPONE

la pubblicazione immediata del presente decreto di omologa, a spese e cura della ricorrente, sul sito *internet* del Tribunale di Bergamo;

nulla sulle spese.

Bergamo, 30 marzo 2018



Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Golinelli



Il Funzionario di Cancelleria

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Reggano. ~~30 MAR. 2018~~

Il Funzionario Giudiziario
Maddalena Essozzi

